

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art 54 D. Lgs 15/12/1997 n.446, in materia di approvazione tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *"Le Province ed i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1 comma 169 L. 27/12/2006 n. 296 il quale dispone che *" gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno"*;

CONSIDERATO che con Decreto Legge 29.11.2017 il termine per deliberare il bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2018 è stato differito al 28.02.2018;

VISTO l'art.1, comma 639 L.27/12/2013 n.147 (Legge Stabilità 2014) il quale dispone che, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunale;

CONSIDERATO che in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8, e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche:

- in materia di TASI è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28/12/2015 n.208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008/2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *" al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 "* e che *" la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 comma 639, della legge 24/12/2013 n.147, né per gli enti locali che deliberano il pre dissesto, ai sensi dell'art. 243-bis del testo unico di cui al D. Lgs 18/08/2000 n.267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al D. Lgs n.267 del 2000"*

VISTA la deliberazione di C.C. n. 9 del 30.03.2017 con cui sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2017;

CONSIDERATO che con riferimento al tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) l'art.1, comma 639 L.147/2013, come modificato dall'art.1, comma 14 L.208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e da un suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art.1 comma 675 della L.147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1 commi 676 e 677 L.147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2016 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dall'anno 2016;

CONSIDERATO che a fronte della previsione dettata dall'art 1 comma 26 L.208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2018 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015 ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

VISTO in tal senso il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI) adottate con propria precedente deliberazione n.6 del 30.04.2014;

RITENUTO necessario stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2018 che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	24.000,00
Servizi cimiteriali	6.400,00
Sgombero neve	1.000,00
Servizi di Polizia Locale	40.070,00
Gestione rete stradale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	30.500,00
TOTALE	101.970,00

CONSIDERATO in ogni caso, che a fronte delle sospensioni dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può essere definito nel 2018 da parte del Comune;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento TASI applicabile nel 2015, il Comune aveva previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/93, specifiche riduzioni nel caso di:

- a) abitazione con un unico occupante;

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, ove non usufruiscano dell'agevolazione prevista per legge del 2015 per i soggetti iscritti AIRE;
 - e) immobili inagibili e non utilizzabili perché in ristrutturazione come definiti ai fini IMU;
 - f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetria del servizio di igiene pubblica;
- e che tali ipotesi di riduzione dovranno rimanere applicabili anche nel 2018 a fronte della sospensione degli aumenti anche indiretti dei tributi comunali;

RITENUTO quindi, nelle more dell'eventuali ulteriori modifiche normative in materia di TASI, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	1 per mille
Aliquota per aree edificabili	1 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille

VISTO il pareri di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, e art.147 bis, comma 1, del D. Lgs n.267/2000;

VISTO il D. Lgs n.267/2000;

DATO ATTO che sono state assolte le funzioni di cui all'art.97 del D. Lgs n.267/2000 senza formulare osservazioni;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1-DI STABILIRE ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione al Tributo sui servizi indivisibili (TASI) con effetto dal 1° Gennaio 2018:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	1 per mille
Aliquota per aree edificabili	1 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille

2 -DI STABILIRE che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura **del 30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte pari al 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

3- DI STABILIRE che la riscossione della TASI dovrà avvenire nei termini di seguito indicati:

TASI	Acconto possessore/occupante	16 giugno
	Saldo Possessore/occupante	16 dicembre

4 – di inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/97, copia della presente deliberazione.

Dopodiché:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza:

con separata votazione resa in forma palese,

- **CON VOTI** unanimi favorevoli , espressi nei modi e forme di legge;

delibera

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA
Provincia di PAVIA

PARERI DI REGOLARITA'

Ai sensi dell'art. 49 –comma 1- e ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n.
267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.TO Enza Ramella

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.TO Enza Ramella

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si assicura l'adempimento di cui all'art 147 bis, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COM.LE
F.TO Mariano Cingolani

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
f.to ZERBI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Mariano CINGOLANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Pieve Albignola, li 03/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Mariano CINGOLANI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pieve Albignola, li 3 APR. 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
D. SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mariano Cingolani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Pieve Albignola, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE